



N. 02  
del 12 Gennaio 2018

## Informativa per gli Associati

### Le novità della Finanziaria 2018 (seconda parte)

È stata approvata definitivamente la *“Legge di bilancio 2018”*, c.d. Finanziaria 2018, contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2018.

#### **ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA**

In sede di approvazione è previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, **dall'1.1.2019** le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono essere emesse **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori **possono avvalersi di intermediari**, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L'Agenzia delle Entrate **mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti**. Una copia della fattura elettronica / in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore.

Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica / in formato analogico della fattura.



Sono **esclusi** dal predetto obbligo i **contribuenti minimi / forfetari**.

Il predetto **obbligo è applicabile alle fatture emesse dall'1.7.2018** relativamente alle:

- **cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
- **prestazioni** rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende *“l'insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti”*.

In caso di emissione della fattura **con modalità diverse** da quelle sopra descritte, la fattura si intende **non emessa** e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di **evitare la sanzione** di cui al comma 8 del citato art. 6, l'acquirente / committente può regolarizzare la violazione inviando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini **della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche** relative a operazioni intercorrenti tra **soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia**, anche **per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti**.



---

**Contestualmente dall'1.1.2019 è abrogato l'invio dello spesometro.**

---

### **Operazioni da / verso soggetti non stabiliti in Italia**

Con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis al citato art. 1, è previsto che i soggetti passivi residenti / stabiliti / identificati in Italia **trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute **verso / da soggetti non stabiliti in Italia**, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica.

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

### **Obblighi di conservazione**

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale *"si intendono soddisfatti"* per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. È demandata all'Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame.

### **Cessioni di benzina / gasolio**

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere **dall'1.7.2018** è previsto l'obbligo di **memorizzazione / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate** dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

È demandata all'Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell'invio, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché la possibilità di definire modalità e termini gradualità della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando il grado di automazione dei distributori di carburante.

### **Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti**

Per i soggetti che **garantiscono la tracciabilità dei pagamenti** effettuati / ricevuti relativi ad operazioni di **importo superiore a € 500 il termine per l'accertamento** ex artt. 57, comma 1, DPR n. 633/72 e 43, comma 1, DPR n. 600/73, **è ridotto di 2 anni**.

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 salvo che abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

### **Semplificazioni amministrative e contabili**

Ai lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, l'Agenzia **mette a disposizione**:

- gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modd. F24 di versamento delle imposte dovute.

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate **non sussiste l'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / acquisti**.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI**

In sede di approvazione è previsto **a decorrere dall'1.7.2018 il divieto di corrispondere** le retribuzioni **in contanti** al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una **sanzione da € 1.000 a € 5.000**.

---

---



## **La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.**

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti **va corrisposta tramite banca / ufficio postale** utilizzando 1 dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

Le predette disposizioni **non sono applicabili** ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

### **ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE**

In sede di approvazione, a seguito dell'abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la **soppressione dell'utilizzo della scheda carburante** per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere **documentati da fattura elettronica**.

Con l'introduzione del **nuovo comma 1-bis all'art. 164, TUIR** e l'integrazione della **lett. d) del comma 1 dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72** è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell'IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente **effettuati** tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono **applicabili a decorrere dall'1.7.2018**.

A favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburante** è riconosciuto un **credito d'imposta** pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di credito. L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione.

### **DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018**

In sede di approvazione è previsto il **differimento al 2018** dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall'art. 9-bis, DL n. 50/2017.

### **NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI**

In sede di approvazione è stato rivisto il calendario degli **adempimenti fiscali** (dichiarativi / comunicativi). In particolare, dal 2018:

- per il **mod. 730**, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è **fissato al 23.7**. In caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 7.7.

Gli adempimenti in capo ai **professionisti abilitati / CAF** sono così "scalettati":

- 29.6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6;
- 7.7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6;
- 23.7 per le dichiarazioni presentate dall'1.7 al 23.7;

- per il **mod. REDDITI / IRAP** e il **mod. 770** il termine di presentazione è **fissato al 31.10**.

Il differimento del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP è applicabile *"per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78"*, ossia fintanto che è in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute;

- le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10);
- l'invio dei **dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre** (in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale) è **fissato al 30.9.**

### **PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

È confermata la modifica dell'art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, per effetto della quale **dall'1.3.2018** le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, **prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000** (in precedenza € 10.000) devono **verificare**, anche con modalità telematiche, **se il soggetto beneficiario risulta inadempiente** al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

**In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi** (in precedenza 30), **il pagamento** delle somme al beneficiario **fino a concorrenza del debito.**

### **SOSPENSIONE MOD. F24**

È confermato, con l'aggiunta del comma 49-ter all'art. 37, DL n. 223/2006, che l'Agenzia delle Entrate può **sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a **compensazioni che presentano profili di rischio**. È inoltre previsto che:

- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018 è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

**alla data dell'1.1.2018**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2018** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**, pari all'8%.

### **TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI**

#### **Capital gains**

È confermato, con la modifica dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni **sia qualificate che non qualificate** (in precedenza solo non qualificate) **sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.**

Viene inoltre eliminata, con la modifica del comma 3 del citato art. 5, la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate

/ non qualificate.

Analogamente sono modificati gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato / gestito.

Con l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell'art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni **sia qualificate che non qualificate** sono "sommate" alle relative minusvalenze. Di conseguenza è possibile **compensare** le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

#### **Dividendi e utili associati in partecipazione**

È confermata la modifica dell'art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni **qualificate** (oltre che non qualificate) è **applicabile la ritenuta del 26%** da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da **contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto**, ossia sia a contratti "non qualificati" che "qualificati".

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l'associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano "qualificati" / "non qualificati" (in precedenza solamente non qualificati).

In presenza di un associante in contabilità semplificata, in base al nuovo comma 2 del citato art. 47, gli utili concorrono a formare il reddito dell'associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l'apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all'art. 110, TUIR.

#### **Decorrenza delle nuove disposizioni**

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai **redditi di capitale percepiti a partire dall'1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019**.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017**, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la **parziale tassazione** degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

### **WEB TAX**

In sede di approvazione è stata introdotta la nuova **imposta sulle transazioni digitali** relative a **prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici**, c.d. "Web tax", applicabile alle prestazioni rese nei confronti di:

- stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia;
- **oggetti residenti sostituiti d'imposta** di cui all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/73, **diversi dai contribuenti minimi / forfetari**.

Per **servizi effettuati tramite mezzi elettronici** si intendono "*quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione*".

È demandata al MEF l'emanazione di un apposito Decreto, entro il 30.4.2018, contenente l'individuazione delle predette prestazioni di servizi. La nuova imposta, **pari al 3%**:

- va applicata **all'ammontare del corrispettivo dovuto** per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
- si **applica nei confronti del prestatore**, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare **più di 3.000 transazioni**;
- è **prelevata all'atto del pagamento** del corrispettivo da parte del committente, con **obbligo di rivalsa** nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest'ultimo indichi in fattura / altro documento da inviare con la fattura di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni;
- va **versata entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di pagamento del corrispettivo.

La "Web tax" è **applicabile** (verosimilmente) **a decorrere dall'1.1.2019** (1.1 dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del predetto Decreto attuativo).

### **DIFFERIMENTO IRI**

È confermato il **differimento al 2018** dell'applicazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI).

### **DETRAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE**

Come noto, il c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", ha rivisto le condizioni per poter fruire della **detrazione IRPEF del 19%** delle spese per **canoni di locazione** sostenute da **studenti universitari "fuori sede"**.

La Finanziaria 2018, confermando nella sostanza le modifiche apportate dal "Collegato alla Finanziaria 2018" e **ferme restando le altre condizioni**, con riferimento al luogo di ubicazione dell'Università rispetto alla residenza dello studente, **soltanto per il 2017 e il 2018**, prevede che la detrazione in esame è riconosciuta a favore degli studenti:

- iscritti ad un corso di laurea presso una **Università** situata in un Comune **distante almeno 100 km** dal Comune di residenza (non montano / non in una zona disagiata);
- **residenti in una zona montana ovvero disagiata** e iscritti ad un corso di laurea presso una **Università** situata in un Comune **distante almeno 50 km** da quello di residenza;

**a prescindere**, in tutti i casi, dal fatto che residenza ed Università siano **nella stessa Provincia o in Province diverse**.

### **ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO**

È confermata, con l'aggiunta della **nuova lett. i-decies)** al comma 1 dell'art. 15, TUIR, l'introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250**.

Con l'aggiunta della **nuova lett. d-bis)** al comma 2 dell'art. 51, TUIR è previsto che **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente**

*"le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli **abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari** [a carico]".*

### **(RI) FINANZIAMENTO SABATINI-TER**

È confermato il **riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter"** di cui all'art. 2, DL n. 69/2013, consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Di conseguenza il termine per l'acquisto dei suddetti beni è prorogato *"fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili"*.

Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle **micro, piccole / medie imprese** per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento / pesatura dei rifiuti.

### **BONUS BEBÈ**

In sede di approvazione è previsto il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche **per ogni figlio nato / adottato dall'1.1 al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare** a seguito dell'adozione.

### **EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI**

È confermato il riconoscimento di un **credito d'imposta** a favore delle imprese che **effettuano nel 2018 erogazioni liberali** per interventi di restauro / ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Il nuovo credito d'imposta nel limite del 3‰ dei ricavi annui, **pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro**, fino a € 40.000:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Il beneficiario dell'erogazione deve comunicare "immediatamente" all'Ufficio per lo Sport l'importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori va altresì comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

### **CANONE RAI 2018**

In sede di approvazione è **estesa al 2018** la riduzione a **€ 90** del canone di **abbonamento RAI per uso privato**.